

## CONVENZIONE ITALO-FRANCESE

e relativo regolamento riguardanti le trasmissioni di fondi  
delle Casse ordinarie di risparmio dei due paesi.

---

L'articolo 1 della Convenzione 15 aprile 1904, stipulata fra l'Italia e la Francia per regolare la protezione degli operai dei rispettivi paesi, dispone all'articolo 1, comma a), che " i fondi versati a titolo di risparmio, sia nella Cassa nazionale di risparmio di Francia, sia nelle Casse postali di risparmio d'Italia, potranno, dietro richiesta degli interessati, essere trasferiti, senza spesa, dall'una all'altra di dette Casse, ciascuna delle quali applicherà ai depositi così trasferiti le disposizioni generali in vigore pei depositi effettuati dai rispettivi nazionali.

" Le norme pel trasferimento delle somme da effettuarsi su basi analoghe, potranno essere stabilite fra le diverse Casse di risparmio private di Francia e d'Italia, che abbiano sede in grandi centri industriali o nelle città di frontiera, senza implicare la gratuità assoluta dei trasferimenti stessi; tali norme serviranno alle amministrazioni postali per quelle operazioni da farsi tanto gratuitamente, quanto a tariffa ridotta ..

Il 20 gennaio 1906 intervenne un accordo fra i due paesi su quest'oggetto e furono stabilite delle norme per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella Convenzione stessa che sono riassunte qui appresso.

I fondi versati a titolo di risparmio alla Cassa nazionale di risparmio in Francia possono essere, su domanda dell'interessato, e fino alla concorrenza di franchi 1500, trasferiti gratuitamente ad una Cassa postale di risparmio in Italia.

Così pure i fondi versati a titolo di risparmio ad una Cassa postale di risparmio in Italia potranno essere, su domanda dell'interessato e fino alla concorrenza di 1500 lire, trasferiti gratuitamente alla Cassa nazionale di risparmio in Francia.

La domanda dell'interessato deve essere presentata ad un Ufficio postale incaricato del servizio della Cassa di risparmio.

Ai fondi trasferiti si applicano le leggi e i regolamenti del paese dove essi si trovano.

Il possessore di un libretto di Cassa postale di risparmio in Italia che si trova in Francia, può ottenere senza spesa il rimborso dei fondi depositati, fino alla concorrenza di franchi 1500, facendone domanda sopra un apposito formulario, che gli sarà rimesso dal capo d'ufficio o dal ricevitore delle poste del luogo di sua residenza. Parimente il possessore di un libretto della Cassa nazionale di risparmio in Francia che si trovi in Italia, può ottenere senza spesa il rimborso dei fondi depositati, fino alla concorrenza di 1500 lire, facendone domanda sopra un apposito formulario, che gli sarà rimesso dal capo d'ufficio o dal ricevitore delle poste del luogo di sua residenza.

Possono pure essere trasferiti gratuitamente, fino alla concorrenza di 1500 lire, da alcune Casse di risparmio ordinarie italiane ad alcune Casse di risparmio ordinarie francesi, e reciprocamente da alcune Casse di risparmio ordinarie francesi ad alcune Casse di risparmio ordinarie italiane, i fondi depositati in una di dette Casse, se il possessore dei fondi stessi ne faccia domanda in triplice esemplare. La lista delle Casse ordinarie di risparmio, ammesse a fare tali trasferimenti di fondi, potrà essere consultata dagli interessati presso i regi Uffici consolari.

Ecco l'elenco delle Casse italiane di risparmio ordinarie che, a decorrere dal 1° novembre 1907, assumono il servizio di trasferimento dei depositi con le Casse ordinarie di risparmio francesi, a' termini della Convenzione addizionale tra la Francia e l'Italia, firmata a Parigi il 20 gennaio 1906 e ratificata con regio decreto 27 dicembre 1906, n. 729, e del regolamento per l'esecuzione della

Convenzione stessa, approvato con regio decreto 19 luglio 1907,  
n. 631:

- Provincia di *Alessandria* — Alessandria, Asti.  
 „ *Ancona* — Ancona, Fabriano.  
 „ *Aquila degli Abruzzi* — Aquila.  
 „ *Arezzo* — Cortona.  
 „ *Ascoli Piceno* — Ascoli Piceno, Fermo.  
 „ *Bologna* — Bologna, Imola.  
 „ *Chieti* — Chieti.  
 „ *Cosenza* — Cosenza.  
 „ *Cuneo* — Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Savigliano.  
 „ *Ferrara* — Cento, Ferrara.  
 „ *Firenze* — Firenze, Pistoia, Prato.  
 „ *Forlì* — Cesena, Forlì, Rimini.  
 „ *Genova* — Chiavari, Genova, Savona.  
 „ *Livorno* — Livorno.  
 „ *Lucca* — Pescia.  
 „ *Macerata* — Camerino, Macerata, Recanati.  
 „ *Massa e Carrara* — Carrara.  
 „ *Messina* — Messina.  
 „ *Modena* — Modena.  
 „ *Napoli* — Napoli.  
 „ *Novara* — Biella, Vercelli.  
 „ *Padova* — Padova.  
 „ *Palermo* — Palermo.  
 „ *Parma* — Parma.  
 „ *Pavia* — Vigevano, Voghera.  
 „ *Perugia* — Città di Castello, Foligno, Rieti, Terni.  
 „ *Piacenza* — Piacenza.  
 „ *Pisa* — Pisa.  
 „ *Ravenna* — Lugo, Ravenna.  
 „ *Reggio Emilia* — Reggio Emilia.  
 „ *Roma* — Roma.  
 „ *Salerno* — Salerno.  
 „ *Siena* — Siena.  
 „ *Torino* — Ivrea, Pinerolo, Torino.  
 „ *Udine* — Udine.  
 „ *Venezia* — Venezia.  
 „ *Verona* — Legnago, Verona.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli, con sede in Napoli, ha filiali nelle seguenti località, dove esistono uffizi del Banco di Napoli che raccolgono risparmi:

Napoli (Sede, Borsa, Spirito Santo, Donnaregina, Pietà — Aquila — Avellino — Bari — Barletta (Bari) — Benevento — Brindisi (Lecce) — Cagliari — Campobasso — Caserta — Catanzaro — Chieti — Cosenza — Foggia — Lecce — Melfi (Potenza) — Molfetta (Bari) — Nicastro (Catanzaro) — Potenza — Reggio Calabria — Salerno — Sassari — Taranto (Lecce) — Teramo.

A tenore dello stesso accordo del 20 gennaio 1906 e del regolamento per la sua esecuzione in data 4 luglio 1907, furono autorizzate dal Governo francese le seguenti Casse ordinarie francesi di risparmio ad assumere il servizio del trasferimento di fondi con le Casse italiane sopra indicate:

Casse di risparmio di: Albertville — Ajaccio — Annecy — Barcelonnette — Bastia — Bonneville — Briançon — Briey (Meurthe et Moselle) — Brignoles — Cannes — Castellane — Chambéry — Digne — Draguignan — Forcalquier — Gap — Grasse — Lyon — Manosque — Marseille — Nice — Paris — Puget-Théniers — Saint-Jean de Maurienne — Saint-Tropez — Sisteron — Thonon — Toulon — Valensole — Vence.

Seguono il testo della Convenzione italo-francese in data 20 gennaio 1906 relativa al trasferimento dei depositi tra le Casse di risparmio dei due paesi, il regio decreto 27 gennaio 1906 che dà piena ed intera esecuzione all'accordo, nonchè il regio decreto 19 luglio 1907 che approva il regolamento per l'esecuzione della Convenzione stessa.

## CONVENZIONE ADDIZIONALE

tra la Francia e l'Italia pel trasferimento dei depositi tra  
le Casse di risparmio ordinarie dei due paesi (20 gen-  
naio 1906).

---

Il Governo di S. M. il Re d'Italia e il Governo della Repubblica Francese, desiderando assicurare nuove facilitazioni ai depositanti nelle Casse di risparmio ordinarie, in conformità dei principi enunciati nell'articolo 1°, comma *a*, della Convenzione firmata a Roma il 15 aprile 1904 fra l'Italia e la Francia, hanno concordato quanto segue:

Art. 1. — L'Autorità competente di ciascuno dei due Stati contraenti notificherà all'Autorità competente dell'altro Stato l'elenco delle Casse di risparmio ordinarie, che, avendo la sede in grandi centri industriali o in città di frontiera, saranno incaricate, dietro loro richiesta, di effettuare il trasferimento dei depositi alle condizioni e con le facilitazioni indicate negli articoli seguenti.

Le modificazioni all'elenco originario saranno altresì notificate indicando le date in cui cominceranno o cesseranno d'aver effetto.

Art. 2. — Le somme versate a titolo di risparmio in una delle Casse di risparmio di cui sopra, esistenti in Italia, potranno, a domanda dell'interessato e fino alla concorrenza di 1500 franchi, essere trasferite senza spesa ad una delle dette Casse di risparmio esistenti in Francia e reciprocamente.

La domanda di trasferimento sarà redatta dall'interessato in triplice copia, e nella forma da stabilirsi di comune accordo fra le competenti Amministrazioni dei due paesi. Essa sarà consegnata o trasmessa alla Cassa di risparmio depositaria, oppure alle succursali o filiali della medesima.

Art. 3. — I fondi trasferiti saranno soggetti, specialmente per ciò che riguarda il tasso ed il computo degl'interessi, nonchè le condizioni di rimborso, alle leggi, decreti, istruzioni e statuti che regolano la Cassa alla quale i fondi saranno stati trasferiti.

Art. 4. — Ad ogni trasferimento di fondi la Cassa speditrice dovrà trasmettere alla Cassa destinataria una copia della domanda formulata dall'interessato. Essa le farà pervenire in pari tempo la somma corrispondente mediante un vaglia postale internazionale.

Art. 5. — Agli effetti dell'articolo 8 della Convenzione internazionale di Washington del 15 giugno 1897, sul servizio dei vaglia postali, resta inteso che i vaglia postali emessi per il trasferimento dei fondi fra le Casse ordinarie di risparmio in Italia e in Francia saranno considerati come "vaglia d'ufficio", esenti da qualsiasi tassa. L'Amministrazione del paese

d'origine non terrà conto, verso l'Amministrazione del paese destinatario. della parte dei diritti previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 3 della Convenzione sopra citata.

Art. 6. — Le domande di trasferimento sono inviate alle Casse destinarie dalle Casse speditrici e a loro carico, senza spesa per parte degli interessati.

Art. 7. — La Cassa destinataria, ricevute la somma e la domanda di cui all'articolo 4, dovrà informarne la Cassa speditrice affinché mandi un avviso, che sarà formulato di comune accordo fra le Amministrazioni competenti dei due paesi. Essa dovrà provvedere immediatamente al rimborso, se sia stato regolarmente richiesto, oppure all'emissione di un libretto.

Art. 8. — Ciascuna delle Parti contraenti si riserva la facoltà, nel caso di forza maggiore o di circostanze gravi, di sospendere in tutto o in parte gli effetti della presente Convenzione.

Di ciò sarà dato avviso all'Amministrazione competente dell'altro Stato in via diplomatica. L'avviso fisserà il giorno a partire dal quale le disposizioni formanti oggetto della presente Convenzione cesseranno d'aver effetto.

Art. 9. — Le Amministrazioni competenti dei due paesi stabiliranno di comune accordo, e previo concerto con le Amministrazioni postali, le formalità regolamentari necessarie per l'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 10. — La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dal giorno che verrà fissato dalle Amministrazioni competenti dei due Stati, dopo che la medesima sarà stata promulgata conformemente alle leggi speciali di ciascuno dei due Stati. Salvo il caso previsto all'articolo 5 della Convenzione del 15 aprile 1904, la presente Convenzione sarà obbligatoria per la durata di cinque anni.

Le due Parti contraenti dovranno notificarsi reciprocamente un anno prima se hanno intenzione di lasciar decadere la presente Convenzione allo spirare del detto termine.

In mancanza di siffatta notificazione, la Convenzione s'intenderà prorogata d'anno in anno per tacito accordo.

Quando una delle due Parti contraenti abbia notificata all'altra la propria intenzione di lasciare decadere la Convenzione, essa continuerà a restare in pieno vigore ancora per i primi dodici mesi.

In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati hanno redatto la presente Convenzione apponendovi i rispettivi sigilli.

Fatto in doppio esemplare a Parigi addì 20 gennaio 1906.

(L. S.) G. TORNIELLI

(L. S.) V. MAGALDI

(L. S.) ROUVIER.

(L. S.) GIORGIO TROUILLOT.

**Regio decreto 27 dicembre 1906, n. 729, che dà esecuzione all'accordo italo-francese del 20 gennaio 1906 pel trasferimento di fondi fra le Casse ordinarie di risparmio dei due paesi (1).**

### VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'articolo 1°, § *a*, della Convenzione italo-francese, intesa a regolare la protezione degli operai, firmata a Roma il 15 aprile 1904, ed approvata con legge del 29 settembre 1904, n. 572;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per l'agricoltura, l'industria e il commercio, e per le poste e i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

#### Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo, firmato a Parigi il 20 gennaio 1906, concernente il trasferimento di fondi tra determinate Casse ordinarie di risparmio italiane e francesi, le cui ratifiche furono scambiate a Parigi il giorno 11 dicembre 1906.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TITTONI — F. COCCO-ORTU — SCHANZER.

Visto, *Il Guardasigilli*: GALLO.

(1) *V. Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 1907, n. 43.

**Regolamento annesso al regio decreto 19 luglio 1907 per l'esecuzione della convenzione addizionale tra la Francia e l'Italia firmata in Parigi il 20 gennaio 1906, relativa al trasferimento dei depositi tra le Casse di risparmio ordinarie dei due paesi.**

Art. 1. — Le domande delle Casse di risparmio ordinarie che intendono effettuare i trasferimenti dei depositi secondo la convenzione addizionale italo-francese del 20 gennaio 1906 dovranno essere dirette, anche in forma di lettera, al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 2. — L'elenco di tali Istituti, nonchè le successive modificazioni, all'elenco stesso, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Di questo elenco e delle successive modificazioni sarà data speciale notizia a ciascuno degli Istituti che hanno assunto il servizio.

L'elenco delle Casse francesi e le successive modificazioni a misura che saranno notificate dal Governo francese al Ministero d'agricoltura, industria e commercio si pubblicheranno nel modo suindicato e ne sarà parimenti data notizia a ciascuno degli Istituti che hanno assunto il servizio.

Art. 3. — La domanda di trasferimento è ammessa per i libretti di risparmio d'ogni specie, cioè nominativi, al portatore, nominativi pagabili al portatore, e speciali per il piccolo risparmio.

Il deposito trasferito, per quanto riguarda il saggio dell'interesse, le condizioni del rimborso e in genere ogni altra disposizione concernente i depositi sarà sottoposta alle leggi, regolamenti e statuti vigenti nell'Istituto presso il quale viene trasferito.

La Cassa di risparmio speditrice non farà la liquidazione e il pagamento degli interessi sul deposito che si trasferisce nelle forme e nei limiti di tempo indicati per i rimborsi del proprio statuto o regolamento.

Art. 4. — La domanda di trasferimento sarà ammessa fino al limite massimo di franchi 1500. Dovrà essere scritta in triplice esemplare su modello conforme a quello unito al presente regolamento sotto la lettera **A**, che sarà riempito e sottoscritto dall'interessato. Alla domanda sarà unito il libretto sul quale è iscritto il credito del quale si chiede il totale o parziale trasferimento: e il libretto sarà trattenuto dalla Cassa emittente di esso sinchè non le sia pervenuta notizia che il trasferimento ha avuto effetto, dopo di che sarà, secondo i casi, annullato se rimarrà estinto, ovvero restituito all'interessato dopo eseguitevi le annotazioni occorrenti se rimarrà in credito.

Art. 5. — Non appena ricevuta la domanda di cui al precedente articolo, l'Istituto al quale è chiesto il trasferimento dovrà, entro il termine

massimo di due giorni, trasmettere all'Istituto presso il quale il trasferimento deve eseguirsi, un esemplare di detta domanda accompagnato da una lettera d'avviso conforme al modello *B* unito al presente regolamento.

Perchè, però, la domanda sia accolta, è necessario che l'ultimo deposito abbia una data anteriore di almeno dieci giorni a quella della domanda stessa, ovvero che il trasferimento sia chiesto per somma inferiore al credito risultante a detta epoca, cioè dieci giorni prima della domanda, non computandosi i depositi fatti dopo tale termine.

Art. 6. — La Cassa mittente trasmetterà alla destinataria insieme alla domanda la somma corrispondente, per mezzo di vaglia postale internazionale esente da ogni tassa.

Art. 7. — La spesa d'affrancazione della lettera d'avviso contenente la domanda alla Cassa destinataria, di cui all'articolo 4, sarà a carico della Cassa mittente e non dell'interessato.

Art. 8. — Non appena ricevuta la domanda e la somma di cui agli articoli 4 e 6 la Cassa destinataria ne accuserà ricezione alla mittente mediante lettera conforme al modello *C* unito al presente regolamento ed emetterà al nome dell'interessato un libretto per la somma enunciata sull'avviso modello *B*.

Contemporaneamente invierà avviso al domicilio dell'interessato per comunicargli l'emissione del nuovo libretto il quale gli sarà rimesso contro consegna del secondo esemplare della domanda che gli sarà rimasto a tale scopo.

L'Istituto presso il quale è eseguito il trasferimento, potrà accertare l'identità delle firme del secondo esemplare così esibito e del primo trasmesso dalla Cassa mittente.

Il terzo esemplare rimarrà presso la Cassa mittente, come discarico della operazione richiesta.

Art. 9. — La corrispondenza necessaria e in genere tutte le comunicazioni di qualunque natura che abbiano per oggetto le operazioni di cui nel presente regolamento e che siano scambiate tra le Casse ordinarie di risparmio italiane e quelle francesi saranno redatte in lingua francese. Le somme di denaro dovranno essere espresse in franchi. I modelli *A*, *B* e *C* allegati al presente regolamento saranno scritti in italiano e francese.

Art. 10. — La convenzione addizionale firmata in Parigi il 20 gennaio 1906 avrà esecuzione a cominciare dal 1° novembre 1907 e così pure il presente regolamento il quale avrà la durata eguale a quella della detta convenzione, eccetto che non intervenga comune accordo tra le Amministrazioni dei due paesi per confermarne o modificarne le condizioni.

*Annexe*  
*Allegato*

*Modèle A*  
*Modello A*

**Formule de la demande en trois exemplaires**  
**Modello della domanda in tre esemplari**

Livret de la Caisse d'épargne italienne de . . . . . (1) . . . . .  
 Libretto della Cassa di risparmio italiana di . . . . . (1) . . . . .  
 Je soussigné . . . . . (2) . . . . . fils de . . . . . (3) . . . . .  
 Io sottoscritto . . . . . (2) . . . . . figlio di . . . . . (3) . . . . .  
 né à . . . . . (4) . . . . . le . . . . . (5) . . . . . domi-  
 nato a . . . . . (4) . . . . . il . . . . . (5) . . . . . domi-  
 cilié a . . . . . (6) . . . . . profession . . . . . (7) . . . . .  
 ciliato a . . . . . (6) . . . . . professione . . . . . (7) . . . . .  
 présente le livret . . . . . (8) . . . . . émis par cette Caisse  
 presento il libretto . . . . . (8) . . . . . emesso da questa Cassa  
 d'épargne le . . . . . (9) . . . . . d'où il résulte à la date  
 di risparmio il . . . . . (9) . . . . . dal quale risulta alla data  
 de cette demande un crédit en ma faveur de . . . . .  
 (10) . . . . .  
 di questa domanda un credito a mio favore di . . . . .  
 (10) . . . . .  
 Je demande que ledit crédit pour la somme de . . . . .  
 Richiedo che il detto credito per la somma di . . . . .  
 (11) . . . . . frs. soit transféré et rendu payable près de la Caisse  
 (11) . . . . . franchi sia trasferito e reso pagabile presso la Cassa  
 d'épargne de . . . . . (12) . . . . .  
 di risparmio di . . . . . (12) . . . . .  
 Je prie la Caisse d'épargne française da me faire parvenir mon nouveau  
 Prego la Cassa di risparmio francese di indirizzarmi il mio nuovo libretto  
 livret à . . . . . rue . . . . .  
 a . . . . . via . . . . .  
 n. . . . . Département . . . . .  
 n. . . . . provincia . . . . .

Je déclare connaître et accepter les dispositions du règlement approuvé par  
 Dichiaro di conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento approvato  
 décret royal.  
 con decreto reale.

Signature lisible *in extenso*

.....

Firma leggibile per esteso

.....

*Le directeur*

*Il direttore*

Signé . . . . . (14) . . . .

Firmato . . . . . (14) . . . .

A transférer à la  
 Da trasferirsi à la  
 Caisse d'épargne française  
 Cassa di risparmio francese  
 de . . . . . (13)  
 di . . . . . (13)

- 
- (1) Siège de la Caisse italienne, à laquelle on demande le transfert.  
 (1) Sede della Cassa italiana alla quale si chiede il trasferimento.  
 (2) Nom et prénom.  
 (2) Nome e cognome.  
 (3) Paternité; indiquer se le père est vivant ou s'il est mort.  
 (3) Paternità; indicare se il padre è vivente o se è morto.  
 (4) Lieu de naissance.  
 (4) Luogo di nascita.  
 (5) Date de la naissance - l'année suffit.  
 (5) Data della nascita - indicare solo l'anno.  
 (6) Domicile exact - ville, rue et numéro de la rue.  
 (6) Domicilio esatto - città, via e numero della via.  
 (7) Professione.  
 (7) Professione.  
 (8) Numéro et série du livret; indiquer s'il est nominatif, et le nom du titulaire s'il est au porteur, si de petite épargne, etc.  
 (8) Numero e serie del libretto; indicare se è nominativo, e il nome del titolare se è al portatore, se di piccolo risparmio, ecc.  
 (9) Date de l'émission.  
 (9) Data dell'emissione.  
 (10) Crédit total au jour de la demande, capital et intérêts.  
 (10) Credito totale al giorno della domanda, capitale ed interessi.  
 (11) Somme dont on requiert le transfert.  
 (11) Somma della quale si chiede il trasferimento.  
 (12) Siège de la Caisse française à laquelle les fonds doivent être transférés (indiquer le département).  
 (12) Sede della Cassa francese presso la quale i fondi devono essere trasferiti (indicare il dipartimento).  
 (13) Timbre de la Caisse italienne à laquelle on a demandé le transfert.  
 (13) Timbro della Cassa italiana alla quale si è richiesto il trasferimento.  
 (14) Signature du directeur.  
 (14) Firma del direttore.

Département  
Provincia  
de . . . . .  
di . . . . .

Modèle **B**  
Modello **B**

**Avis de transferts internationaux**  
**Avviso di trasferimenti internazionali**

Caisse d'épargne La Caisse d'épargne italienne de . . . a l'honneur de prier la  
Cassa di risparmio La Cassa di risparmio italiana di . . . ha l'onore di pregare la  
italienne Caisse d'épargne ordinaire française de . . . d'effectuer le trans-  
italiana Cassa di risparmio ordinaria francese di . . . di operare il trasfe-  
de . . . . . fert à la Caisse française des livrets décrits ci-après:  
di . . . . . rimento alla Cassa française dei libretti sotto descritti:

Livrets à Libretti da transférer en partie trasferirsi in parte ou en totalité o in totalità — Numéros Numeri	Noms Nomi des titulaires dei titolari	Prénoms Cognomi	Montant Ammontare des sommes delle somme à transférer da trasferirsi	Somme Somma à inscrire da inscrivere sur le nouveau sul nuovo livret libretto	Livrets Libretti nouveaux nuovi — Numéros Numeri	Observations Osservazioni  (1)

A . . . . . le . . . . . 190 .

A . . . . . li . . . . . 190 .

*Le caissier*  
*Il cassiere*

*Le directeur*  
*Il direttore*

(1) Les cas échéant faire mention, dans cette colonne, des conditions particulières auxquelles est soumis le remboursement des fonds.  
(1) Occorrendo, si faccia menzione, in questa colonna, delle condizioni particolari alle quali è sottomesso il rimborso dei fondi.

Département  
 Provincia  
 de . . . . .  
 di . . . . .  
 —

Modèle C  
 Modello C  
 —

**Accusé de réception de demandes de transferts internationaux**  
**Avviso di ricevimento di domande di trasferimenti internazionali**

Caisse d'épargne La Caisse d'épargne italienne de . . . déclare avoir reçu de la  
 Cassa di risparmio La Cassa di risparmio italiana di . . . dichiara avere ricevuto  
 italienne Caisse d'épargne ordinaire française de . . . les demandes de  
 italiana della Cassa di risparmio ordinaria francese . . . le domande di  
 transfert des livrets décrits ci-dessous:  
 trasferimento dei libretti qui sotto descritti:

Livrets transférés Libretti trasferiti en partie in parte ou en totalité o in totalità — Numéros Numeri	Noms Nomi des titulaires dei titolari	Prénoms Cognomi	Montant Ammontare des sommes delle somme transférées trasferite	Somme Somma inscrite sur le inscritta sul nouveau livret nuovo libretto	Observations Osservazioni  (1)

A . . . . . le . . . . . 190 .

A . . . . . li . . . . . 190 .

*Le caissier*  
*Il cassiere*

*Le directeur*  
*Il direttore*

(1) Les cas échéant faire mention, dans cette colonne, des conditions particulières aux-  
 (1) Occorrendo, si faccia menzione, in questa colonna, delle condizioni particolari alle  
 quelles est soumis le remboursement des fonds.  
 quali è sottomesso il rimborso dei fondi.